

STATUTO DEL CIRCOLO PD BERLINO E BRANDEBURGO

approvato dall'Assemblea del 16.12.2014 – modifiche: Assemblee 12.10.2015, 14.12.2015, 15.09.2016, 14.01.2019

Capo I – PRINCIPI GENERALI E RIFERIMENTI	
Art.1	<ol style="list-style-type: none">1. Il presente Statuto del Circolo PD di Berlino e Brandeburgo (il "Circolo") richiama e rispetta i principi generali dettati dallo Statuto nazionale del Partito Democratico ("Statuto PD nazionale"), dallo Statuto del PD nella Circostrizione estero ("Statuto PD estero") e dal Regolamento del PD Germania ("Regolamento PD Germania"), nonché quelli dettati dal Manifesto dei valori e dal Codice etico del Partito Democratico.2. Quanto non è espressamente regolato dal presente Statuto è rimandato a tali documenti.
Capo II – IL CIRCOLO PD BERLINO E BRANDEBURGO E I SOGGETTI DELLA DEMOCRAZIA INTERNA	
Art.2	<p>Il Circolo, sua attività</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Circolo rappresenta, in accordo con l'art.14 dello Statuto PD nazionale, l'unità organizzativa di base attraverso cui i suoi iscritti e simpatizzanti partecipano alla vita del partito.2. Nell'ambito della propria attività quale entità inserita nella struttura più ampia del Partito Democratico, il Circolo non solo è integralmente partecipe dei processi politici del partito in cui è inserito, ma anche promuove e organizza autonomamente manifestazioni politiche e culturali. In tale veste il Circolo può promuovere e organizzare, anche attraverso altre strutture, convegni, dibattiti, workshops, conferenze nonché studi e indagini con lo scopo di comprendere la realtà in cui opera. L'attività del Circolo non ha fini di lucro.3. Il Circolo è dotato di autonomia organizzativa e patrimoniale come sancito nell'art. 8 dello Statuto PD estero.4. Il Circolo riconosce il valore della parità di genere e si impegna, nei limiti del possibile, a garantire una rappresentanza equa tra uomini e donne come stabilito nell'art.1 comma 3 dello Statuto PD nazionale.5. Il Circolo valorizza il ruolo dei giovani nelle attività politiche come sancito nell'art.1 comma 4 dello Statuto PD nazionale.6. Il Circolo promuove la trasparenza nei processi decisionali e nella gestione economica, così come il ricambio adeguato nelle cariche politiche e istituzionali. A tale fine si richiama l'art.1 comma 8 dello Statuto PD nazionale.7. Il Circolo riconosce, infine, l'importanza della cooperazione tra i vari Circoli PD in Germania, come nel resto d'Europa, e con le altre formazioni politiche locali.
Art.3	<p>Iscritti ed elettori</p> <ol style="list-style-type: none">1. Per la definizione di iscritto e di elettore si richiama l'Art. 3 comma 2 e 3 dello Statuto PD estero, nonché l'Art. 2 dello Statuto PD nazionale per quanto riguarda i relativi diritti e doveri.2. Possono essere iscritti al Circolo unicamente cittadini italiani e comunitari che abbiano un "<i>Wohnsitz</i>" (una residenza secondo la legge tedesca vigente) presso l'anagrafe dei <i>Länder</i> di Berlino e Brandeburgo e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Parimenti possono essere iscritti al Circolo italiani e comunitari residenti in un <i>Land</i> confinante con quello del Brandeburgo nel caso in cui in esso non siano costituiti e funzionanti circoli del PD.3. In caso di richiesta di iscrizione da residente in altra zona geografica diversa da quelle menzionate nel precedente comma e a condizione che nel paese di residenza non siano costituiti e funzionanti circoli del PD, l'Assemblea o, alternativamente, la Commissione possono accogliere la medesima in via di eccezione alla condizione che il/la richiedente sia persona conosciuta a iscritti del Circolo.4. Requisiti per l'iscrizione sono l'adesione al Manifesto dei valori del PD e al suo Codice etico nonché l'impegno ad osservare gli Statuti e i Regolamenti vigenti.5. Ai sensi dell'Art. 2 comma 9 dello Statuto PD nazionale non è permessa l'iscrizione ad appartenenti ad altri partiti o movimenti politici di origine italiana diversi dal Partito Democratico. Iscritti al circolo che appartengano ad altri partiti politici non italiani riconoscono in ogni caso il PSE come interlocutore politico di riferimento a livello europeo. Parimenti, non è permessa la contemporanea iscrizione, ai sensi del medesimo articolo, ad altri Circoli PD6. Il Circolo si compone di almeno sette iscritti, come prescritto dall'art. 9 comma 1 dello Statuto PD estero. Venendo meno tale numero, si rimanda a quanto disposto dall'art. 28.7. Le condizioni ostative a candidature a cariche del Circolo di cui all'Art. 5 del Codice etico valgono anche per l'iscrizione di nuovi aderenti al Circolo.
Art.4	<p>Anagrafe degli iscritti e Albo degli elettori</p> <ol style="list-style-type: none">1. Viene tenuta un'Anagrafe degli iscritti ("Anagrafe") che fa fede essa sola dell'adesione dei medesimi al Circolo. Gli elettori, inclusi gli iscritti, vengono inoltre inseriti nell'Albo pubblico degli elettori ("Albo").2. Il "Regolamento per l'iscrizione al Circolo PD di Berlino e Brandeburgo" disciplina il funzionamento e l'uso dell'Anagrafe e dell'Albo.3. L'elenco dell'Anagrafe è visionabile dai soli iscritti del Circolo.
Art.5	<p>Quota annuale</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gli iscritti sono tenuti a corrispondere una quota associativa annua. Questa sarà pagabile per i già iscritti

	<p>entro il 28 febbraio (29 in caso di anno bisestile) dell'anno di riferimento. Per i nuovi iscritti il pagamento della quota coincide con il momento dell'iscrizione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. L'Assemblea determina ogni anno per l'anno seguente l'ammontare della quota associativa e le modalità del suo pagamento. 3. L'iscritto dovrà essere in regola con le modalità di iscrizione, incluso il pagamento della rispettiva quota annuale, per potere esercitare i propri diritti di voto in tutte le sedi di decisione e di elettorato passivo. 4. Le regole relative alle modalità di iscrizione sono definite da un Regolamento apposito (Regolamento per l'iscrizione). Tale Regolamento disciplina anche la cancellazione dell'iscritto non in regola in analogia a quanto disposto dall'Art.14 del Regolamento relativo alle Commissioni di garanzia.
Art.6	<p>Sospensione, radiazione</p> <p>Sulla base di quanto disciplinato dal "Regolamento per l'iscrizione al Circolo PD di Berlino e Brandeburgo" il Circolo può, attraverso una decisione presa dall'Ufficio adesioni su richiesta di esame presentata da iscritti o di propria iniziativa, sospendere o radiare un iscritto con effetto immediato sulla base di quanto disposto all'Art.13 qualora vengano meno i suoi requisiti per l'iscrizione o per infrazione grave contro gli obblighi di cui all'Art. 3. A tale decisione può essere fatto ricorso presso la Commissione di Garanzia e, nel caso, le istanze ad essa superiori.</p>
Capo III – ORGANI E CARICHE DEL CIRCOLO PD BERLINO E BRANDEBURGO	
Art.7	<p>Organi</p> <p>Organi del Circolo sono l'Assemblea, il Consiglio, la Segreteria e la Commissione di Garanzia.</p>
Art.8	<p>L'Assemblea e le sue funzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea è composta dagli iscritti al Circolo. 2. L'Assemblea è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa del Circolo. 3. Tutti gli iscritti in regola partecipano alle Assemblee con diritto di voto. Gli elettori non iscritti partecipano alle Assemblee senza diritto di voto ma con il diritto di intervento. 4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni semestre, in ogni caso entro il 31 marzo di ogni anno in osservanza a quanto disposto dall'Art. 24 comma 2 del presente Statuto. 5. Le seguenti decisioni sono prerogativa esclusiva dell'Assemblea: <ol style="list-style-type: none"> a. Definizione degli indirizzi generali del Circolo; b. Delibere su modifiche al presente Statuto e approvazione di Regolamenti interni, tra cui quello relativo alle modalità di iscrizione secondo quanto previsto dall'Art.5 comma 4; c. Elezione alle cariche del Circolo e relativi atti di sfiducia o decadenza come specificato agli Artt. 21 e 26 di questo Statuto; d. Approvazione del consuntivo di bilancio. 6. Le decisioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti a meno di maggioranza qualificata qualora prescritta dal presente Statuto. 7. Le decisioni sono prese, di regola, con voto palese per alzata di mano, tranne quando si tratti di elezione alle cariche di cui all'Art.17 comma 1 o quando l'Assemblea decida altrimenti. 8. Le delibere, unitamente ai verbali di ogni Assemblea, verranno tenute in una raccolta a cura della Presidenza.
Art.9	<p>Convocazione dell'Assemblea</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea viene convocata in prima e seconda convocazione da parte del Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. 2. La convocazione avviene mediante annuncio sul sito Internet del Circolo accompagnato da comunicazione scritta e con un preavviso di 21 giorni di calendario rispetto alla data fissata per la prima convocazione. La comunicazione scritta può avvenire anche per posta elettronica. L'annuncio sul sito fa fede dell'avvenuta convocazione. Per la prima convocazione vige un quorum di presenza pari al 30% degli iscritti in regola con il versamento della quota annuale al momento della convocazione. 3. Un numero di iscritti pari almeno al 20% del totale degli iscritti in regola può richiedere per iscritto al Presidente la convocazione di un'Assemblea straordinaria. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea senza ritardo ingiustificato. 4. L'annuncio di convocazione deve indicare ora, data e luogo della riunione nonché i punti all'ordine del giorno. 5. Integrazioni e modifiche dell'ordine del giorno possono essere effettuate con comunicazione scritta da parte del Presidente fino a sette giorni di calendario dalla data di convocazione dell'Assemblea. Un numero pari ad almeno il 10% degli iscritti in regola può richiedere alla Presidenza l'inclusione di temi specifici nell'ordine del giorno. Tale richiesta deve pervenire alla Presidenza per iscritto, anche mediante utilizzo della posta elettronica, entro dieci giorni di calendario dalla data di convocazione dell'Assemblea. 6. Non è prevista la possibilità di delega per le votazioni.

Art.10	<p>Il Consiglio e le sue funzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio ha competenza su tutte le decisioni politiche, programmatiche ed organizzative. In tale funzione tiene conto dei programmi e delle indicazioni generali espresse dall'Assemblea. 2. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Direttivo e, con diritto di voto, gli iscritti in regola nonché tutti gli elettori, questi ultimi senza diritto di voto. 3. Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-presidente.
Art.11	<p>Convocazioni del Consiglio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese, con la eccezione di un mese di pausa estiva, sulla base di un calendario semestrale approvato in precedenza dal Consiglio stesso. Variazioni di data di un Consiglio sono possibili solo su nuova decisione da parte del Consiglio medesimo. 2. In caso di urgenza il Segretario, sentito il Direttivo, può richiedere al Presidente la convocazione di una riunione di Consiglio straordinaria. Il Presidente è tenuto a procedere alla sua convocazione senza ritardo ingiustificato dandone comunicazione con un anticipo di almeno sette giorni di calendario. 3. Un quinto degli iscritti in regola può richiedere al Presidente, dandone motivazione, la convocazione di una riunione straordinaria con il medesimo preavviso minimo di sette giorni di calendario. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio senza ritardo ingiustificato. 4. Entro cinque giorni di calendario dalla data della riunione di Consiglio il Segretario comunica alla Presidenza l'ordine del giorno per la sua comunicazione ad iscritti e simpatizzanti unitamente alla conferma della riunione medesima. 5. Un numero pari ad almeno il 10% degli iscritti può richiedere al Direttivo l'inclusione di temi specifici nell'ordine del giorno. Tale richiesta deve pervenire al Segretario per iscritto, anche mediante utilizzo della posta elettronica, entro tre giorni di calendario dalla data della riunione del Consiglio. 6. Le comunicazioni agli iscritti ed elettori avvengono tramite pubblicazione sul sito Internet del Circolo accompagnata da comunicazione scritta. Invi di comunicazioni per posta elettronica valgono come comunicazione scritta.
Art.12	<p>Decisioni del Consiglio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei presenti. 2. Non è prevista la possibilità di delega per le votazioni. 3. Decisioni possono essere prese solo se inserite nell'ordine del giorno della riunione del Consiglio.
Art.13	<p>La Commissione di garanzia e le sue funzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alla Commissione di garanzia (la "Commissione") spetta il compito di vigilare sulle attività del Circolo garantendone l'aderenza al presente Statuto e al Codice etico. 2. In tale funzione rientrano in particolare, ma non esclusivamente, le seguenti attività: <ol style="list-style-type: none"> a. Controllo e certificazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori e del loro uso; b. Verifica dell'ammissibilità delle candidature a cariche del Circolo; c. Esame e delibera sui ricorsi e le richieste di esame (Art.6); d. Espressione di parere riguardo a nuovi Regolamenti e modifiche di Regolamenti; e. Controllo dell'operato del Tesoriere, prendendo inoltre visione dei documenti contabili, incluso il bilancio consuntivo, al fine di assicurarne la correttezza. La conferma dell'esito del controllo verrà acclusa alla documentazione presentata all'Assemblea per la approvazione del bilancio consuntivo. 3. Le disposizioni contenute nel Regolamento nazionale delle Commissioni di garanzia regolano l'attività della Commissione del Circolo nella misura in cui esse siano riferibili alle attività di un circolo territoriale locale. 4. La Commissione di garanzia si compone di tre membri tra cui il Garante che la presiede. 5. La Commissione riferisce in modo esauriente sulla sua attività almeno due volte all'anno in sede di Assemblea.
Art 14	<p>Decisioni della Commissione di garanzia, ricorsi e richieste di esame</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Commissione è titolare delle applicazioni delle sanzioni derivanti dalle violazioni dello Statuto e del Codice etico sulla base del Regolamento nazionale delle Commissioni di garanzia del Partito Democratico, Art.13 comma 3. 2. La commissione di Garanzia decide a maggioranza dei presenti. 3. Avverso alle decisioni della Commissione è ammesso il ricorso alle Commissioni del livello superiore di garanzia. 4. Ogni iscritto ha diritto di rivolgere per iscritto alla Commissione ricorsi o richieste di esame ai sensi dell'Art.6. La Commissione è tenuta a compiere in un tempo ragionevole tutte le azioni di accertamento necessarie.
Art.15	<p>Convocazioni della Commissione di garanzia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Garante per iscritto, incluso l'utilizzo della comunicazione per posta elettronica, con un preavviso minimo di sette giorni di calendario o, alternativamente, senza periodo di preavviso in caso di urgenza qualora vi sia accordo tra tutti i membri del Consiglio. In caso di

	<p>assenza del Garante le riunioni possono essere convocate di comune accordo dagli altri componenti della Commissione.</p> <p>2. La Commissione si riunisce secondo le esigenze ed almeno una volta ogni trimestre.</p>
Art.16	<p>Accesso all'informazione della Commissione di garanzia</p> <p>Nell'esercizio della propria funzione la Commissione ha accesso illimitato a tutte le documentazioni prodotte dal Circolo nella sua attività, incluse quelle di carattere contabile.</p>
Capo IV – Cariche	
Art.17	<p>Cariche, elezioni ordinarie</p> <p>1. Sono cariche del Circolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidente e Vice-presidente - Segretario e Vice-segretario - Tesoriere - Garante e gli altri componenti della Commissione di Garanzia <p>2. Il mandato naturale di tutte le cariche del Circolo ha una durata quadriennale come da Artt.19, 21, 23 e 29. Con l'eccezione della carica del Garante, esse vengono rinnovate contemporaneamente (elezioni ordinarie) a meno di interruzione in seguito a dimissioni, decadenza o sfiducia. In tali casi il mandato dei nuovi eletti viene conferito in seguito ad elezione straordinaria e ha durata, con la sola eccezione del Garante, fino al termine del mandato originario dell'avente carica uscente come da Artt.18, 21 e 24.</p>
Art.18	<p>Presidente e Vice-presidente</p> <p>1. Il Presidente garantisce il corretto funzionamento e svolgimento delle riunioni di Assemblea e di Consiglio.</p> <p>2. Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Convoca l'Assemblea degli iscritti e la presiede; b. Convoca il Consiglio secondo quanto previsto dall'Art.11 comma 3 e ne presiede le riunioni; c. Assicura la massima diffusione delle notizie relative alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio; d. Può proporre un Vice-presidente all'Assemblea; e. Custodisce e aggiorna l'Anagrafe degli iscritti e l'Albo degli elettori; f. Indice le votazioni per le altre cariche del Circolo. <p>3. Il Vice-presidente fa le veci del Presidente in sua assenza.</p>
Art.19	<p>Elezione del Presidente e del Vice-presidente e durata delle loro cariche</p> <p>1. Il Presidente e il Vice-presidente sono eletti dall'Assemblea degli iscritti, riunita per l'elezione ordinaria di un nuovo Segretario, a maggioranza assoluta dei presenti aventi voto tramite scrutinio segreto.</p> <p>2. Il Presidente e il Vice-presidente rimangono in carica 4 anni salvo loro dimissioni o decadenza secondo quanto previsto dall'Art.26.</p> <p>3. Le dimissioni devono avvenire per iscritto ed essere motivate. La Comunicazione deve essere data al Vice-Presidente nel caso di dimissioni del Presidente e al Presidente nel caso di dimissioni del Vice-presidente. A seconda del dimissionario, il Presidente o il Vice-presidente inoltra la comunicazione al Segretario e agli altri iscritti ed elettori.</p> <p>4. Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente, il Vice Presidente assume temporaneamente le funzioni della Presidenza e convoca l'Assemblea senza ritardo ingiustificato per il rinnovo della carica vacante. Nel caso di dimissioni o decadenza del Vice-presidente il Presidente convoca l'Assemblea senza ritardo ingiustificato.</p> <p>4. Il nuovo Presidente e/o il nuovo Vice-presidente eletti nei casi previsti all'Art.18 comma 3 rimarranno in carica per il periodo residuo del mandato degli aventi carica precedenti secondo quanto previsto dall'Art. 17 comma 2.</p> <p>5. La candidatura alla Presidenza e alla Vice-presidenza dell'Assemblea può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Su proposta del Segretario b. Per auto-candidatura c. Come proposta da parte di almeno cinque iscritti. <p>6. Le candidature devono pervenire per iscritto alla Presidenza in carica entro 5 giorni di calendario dal giorno di prima convocazione dell'Assemblea. Il Presidente rende pubbliche le avvenute candidature senza ritardo ingiustificato mediante comunicazione sul sito Internet del Circolo accompagnata da messaggio agli iscritti, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica.</p> <p>7. Non sono consentiti più di due mandati consecutivi per la figura di Presidente dell'Assemblea e comunque non per un periodo superiore a 8 anni.</p>
Art.20	<p>Segretario e Vice-segretario</p> <p>1. Il Segretario è il rappresentante ufficiale del Circolo e ne esprime ed attua l'indirizzo politico, sulla base della piattaforma programmatica presentata al momento della sua elezione e delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea degli iscritti.</p> <p>2. Il Segretario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dà esecuzione alle delibere del Consiglio;

	<ul style="list-style-type: none"> b. Può proporre un Vice Segretario; c. Nomina un Direttivo composto, oltre che da sé stesso, dal Vice-segretario se eletto, dal Tesoriere e altri membri aggiuntivi, il cui numero massimo viene approvato dall'Assemblea su proposta del Segretario in occasione della sua elezione. Compito del Direttivo è quello di coadiuvare il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni seguendone le direttive. Alle riunioni del Direttivo può essere invitato il Presidente che vi partecipa senza prendere parte alle decisioni; d. Può revocare la nomina dei membri aggiuntivi del Direttivo; e. Può proporre un nominativo per la Presidenza dell'Assemblea; f. Può nominare Gruppi di lavoro secondo quanto previsto all'Art.27. <p>3. Il Vice-segretario fa le veci del Segretario in sua assenza e svolge le funzioni ad esso delegate dal Segretario.</p>
Art.21	<p>Elezione del Segretario e del Vice-segretario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Segretario e il Vice-segretario sono eletti dall'Assemblea degli iscritti a maggioranza assoluta dei presenti aventi voto tramite scrutinio segreto. Nel caso in cui non vi sia maggioranza assoluta dei voti il Presidente procede con una seconda votazione a scrutinio segreto tra i due candidati che hanno ottenuto il numero di voti maggiori. 2. La durata delle cariche di Segretario e di Vice-segretario è di quattro anni salvo dimissioni, decadenza secondo quanto previsto dall'Art. 26 o sfiducia da parte dell'Assemblea. 3. Le dimissioni devono avvenire per iscritto ed essere motivate. La Comunicazione deve essere data al Presidente che la inoltra senza ritardo agli iscritti ed elettori. 4. Il Segretario e il Vice-segretario possono essere sfiduciati dall'Assemblea, anche singolarmente, sulla base di mozione motivata presentata al Presidente da almeno il 30% degli iscritti in regola. 5. Nel caso di presentazione di mozione valida di sfiducia da parte degli iscritti, il Presidente convoca l'Assemblea per la votazione senza ritardo ingiustificato con un preavviso di 21 giorni. 6. Nel caso di dimissioni, decadenza o sfiducia del Segretario o del Vice-segretario il Presidente convoca l'Assemblea senza ritardo ingiustificato per l'elezione alle cariche vacanti. Ogni nuovo eletto rimarrà in carica per il periodo residuo del mandato dell'avente carica precedente secondo quanto previsto dall'Art. 17 comma 2.
Art.22	<p>Procedura di candidatura a Segretario e Vice-segretario</p> <p>Le norme che disciplinano la proposta e l'accettazione di candidature alla Segreteria e Vice-segreteria del Circolo sono stabilite in un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea degli iscritti.</p>
Art.23	<p>Garante e altri membri del Commissione di garanzia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Garante presiede la Commissione di garanzia ed è eletto, insieme con gli altri membri della Commissione, dall'Assemblea degli iscritti con voto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei presenti. Membri della Commissione possono essere sia iscritti sia elettori del Circolo e vengono scelti sulla base di una riconosciuta competenza ed indipendenza. 2. Le candidature alle posizioni di Garante e di membro della Commissione vanno presentate al Presidente entro cinque giorni lavorativi dalla prima convocazione dell'Assemblea prevista per l'elezione. È ammessa l'autocandidatura. 3. La figura di membro della Commissione è incompatibile con ogni altra carica interna al Partito Democratico. 4. Il Garante così come i membri della Commissione non possono sottoscrivere le candidature di terzi per alcuna posizione interna al Partito pena la decadenza dall'ufficio. 5. Il Garante e gli altri membri della Commissione restano in carica 4 anni e non possono essere ricandidati una seconda volta. 6. Nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo di un membro della Commissione, l'Assemblea viene convocata dal Presidente senza ritardo ingiustificato per l'elezione di un successore.
Art.24	<p>Tesoriere</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In accordo con l'Art.31 comma 4 dello Statuto PD nazionale, il Tesoriere: <ul style="list-style-type: none"> a. Cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Circolo; b. È preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. In tale funzione redige il bilancio consuntivo secondo quanto previsto dall'Art. 25. 2. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea degli iscritti a maggioranza dei presenti su proposta del Segretario. 3. Il Tesoriere resta in carica 4 anni salvo dimissioni, decadenza o revoca della nomina da parte dell'Assemblea su mozione motivata da parte del Segretario per gravi motivi. 4. In caso di dimissioni, decadenza o revoca della nomina del Tesoriere, il Presidente convoca l'Assemblea senza ritardo ingiustificato per l'elezione alla carica vacante. Il nuovo eletto rimarrà in carica per il periodo residuo del mandato dell'avente carica precedente secondo quanto previsto all'Art. 17 comma 2. 5. Il Tesoriere dimissionario continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo eletto. In caso di decadenza dalla sua carica o di sua revoca le funzioni del Tesoriere vengono esercitate temporaneamente dal Presidente fino alla nomina del nuovo eletto.

Art.25 nuovo	<p>Esercizio finanziario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'esercizio finanziario del Circolo coincide con l'anno solare. 2. Il Tesoriere redige annualmente per l'esercizio concluso un bilancio consuntivo del Circolo, che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo è rappresentato dalla rendicontazione di cassa per tipo di operazione e la lista delle obbligazioni e dei crediti in essere al 31 dicembre dell'esercizio concluso. 3. Il bilancio consuntivo viene pubblicato sul sito in Internet del Circolo entro dieci giorni lavorativi dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea. 4. Il Consiglio approva annualmente, su proposta del Tesoriere, una previsione di spesa e della sua copertura per l'esercizio successivo entro e non oltre il 30 di novembre di ogni anno. Tale preventivo è presentato dalla Tesoreria, previa convalida del Direttivo, sulla base del programma presentato del Segretario per l'anno venturo e approvato dal Consiglio. 5. Il Consiglio può chiedere al Tesoriere la redazione di rapporti contabili intra-annuali.
Art.26	<p>Riconferma a metà mandato e decadenza delle cariche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al fine di permettere una migliore aderenza dell'indirizzo politico del Circolo alla volontà dei suoi iscritti ed elettori favorendo nel contempo la trasparenza della gestione, le cariche seguenti vengono sottoposte a riconferma da parte dell'Assemblea a metà del loro mandato quadriennale: <ul style="list-style-type: none"> - Il Segretario e il Vice-segretario - Il Presidente e il Vice-Presidente dell'Assemblea - Il Tesoriere. 2. A tale scopo: <ol style="list-style-type: none"> a. Il Presidente procede alla convocazione della Assemblea secondo la procedura prevista all'Art. 9 al fine della conferma delle cariche di cui al comma precedente in tempo utile affinché la sua riunione abbia luogo entro il termine del secondo anno dall'elezione ordinaria delle dette cariche. b. Le decisioni di conferma avvengono a maggioranza semplice dei presenti aventi voto all'Assemblea. c. In caso di mancata conferma gli sfiduciati decadono dalle cariche rispettive allo scadere di 60 giorni dalla data della mancata conferma. d. Il Presidente convoca senza ritardo ingiustificato l'Assemblea per l'elezione alle cariche vacanti. e. Gli sfiduciati non possono ricandidarsi in tale Assemblea per le cariche per le quali sono stati sfiduciati. 3. Il principio della riconferma a metà mandato non si applica in caso di persone elette a seguito di dimissioni, decadenza o sfiducia di aventi carica.
Capo V – GRUPPI DI LAVORO	
Art.27	<p>Gruppi di lavoro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si definisce "gruppo di lavoro" un'unità composta da iscritti ed elettori, chiamati a lavorare per conto del Segretario su un tema che richiede competenze e/o esperienze specifiche. 2. Il "gruppo di lavoro" opera su mandato del Segretario sulla base di un obiettivo e un tempo prestabiliti. 3. Possono esserci più gruppi di lavoro, e gli stessi possono essere richiamati a lavorare anche in futuro senza limite di rinnovo. 4. Per ogni gruppo di lavoro è nominato un referente che ha il compito di coordinare il gruppo e redigere una relazione finale da esporre al Direttivo e al Consiglio.
CAPO VI – SCIoglimento DEL CIRCOLO	
Art.28	<p>Casi di scioglimento del Circolo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulla base di una decisione dell'Assemblea presa con una maggioranza qualificata di 2/3 dei partecipanti. 2. Nel caso in cui il numero degli iscritti non raggiungesse il minimo di sette secondo quanto previsto dall'Art. 3 comma 5. In tal caso e dal momento in cui la regola relativa al numero minimo di iscritti non fosse rispettata il Direttivo ha tempo un mese per sanare la situazione attraverso nuove iscrizioni. Passato tale periodo il Direttivo ha l'obbligo di avviare immediatamente la procedura di scioglimento del Circolo qualora persistesse la situazione di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Art.29	<p>Destinazione del patrimonio residuo</p> <p>In caso di scioglimento l'Assemblea dovrà definire contestualmente la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo che non potrà in ogni caso essere restituito agli iscritti.</p>